

---

**Legge Regionale 08 febbraio 1994, n. 20****Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 17.02.1994)

## INDICE

Art. 01

Art. 02

Art. 03

Art. 04

Art. 05

*Art. 01**omissis (1)**[art2]**Art. 02**omissis (1)**Art. 03*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base della evoluzione legislativa nazionale, definisce una proposta per disciplinare la normativa del Fondo di previdenza anche prevedendo la possibilità di affidare ad una Società privata l'assicurazione del trattamento vitalizio.

*Art. 04*

1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1994.

*Art. 05*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi allocati sul capitolo 00100 del Bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

---

**Note**

1. Gli articoli omissi nella presente legge sono riportati a modifica delle LL.RR. 13 giugno 1983, nn. 47 e 48 .